

Parte I  
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
DELLA REGIONE

---

Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54.

**RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO  
NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO  
DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI  
AI SENSI DEL D.M. 10.9.2010**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

**Finalità**

1. Fatte salve le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007", la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.

Art. 2

**Criteri e modalità di inserimento**

1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all'allegato A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge.

2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) più restrittiva.

Art. 3

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ove necessario, provvede, all'aggiornamento, all'integrazione e a qualsiasi modificazione degli allegati indicati nell'art. 2.
2. I Comuni possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intendono tutelare, i valori ambientali e

paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare gli elaborati dell'allegato B) della presente legge.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.

#### Art. 4

##### **Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per i quali la Conferenza di servizi non si sia conclusa con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

#### Art. 5

##### **Pubblicazione**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2015.

PITTELLA

**ALLEGATO A (Art. 2 comma 1)****Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010.****Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/9/2010 sono state pubblicate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10 settembre 2010 di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387.

Tale decreto demanda alle Regioni il compito di avviare *"un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti..."*.

Nel 2011, con DGR n. 879/2011 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con il MIBAC ed il MATTM per la definizione congiunta del PPR, in applicazione dell'art. 143 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'Intesa è stata firmata in data 14/9/2011 avviando, così, la collaborazione istituzionale con i due Ministeri, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico – ambientali. In particolare, le parti hanno stabilito *"di individuare prioritariamente e congiuntamente la metodologia per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del DM Sviluppo economico 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 paragrafo 17 Criteri per l'individuazione di aree non idonee del citato DM"*.

In attuazione di dette disposizioni è stata avviata l'istruttoria per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei a cura di un apposito Gruppo di Lavoro interistituzionale e interdipartimentale. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio conciliando le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

La metodologia utilizzata, con riferimento all'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato all'individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale;
3. aree agricole;
4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute “non idonee” procedendo alla mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), sia delle aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida.

Rispetto alle aree già identificate dal PIEAR (L.R. n.1/2010), per alcuni beni sono stati ampliati i buffer di riferimento e riportate le relative motivazioni.

La sovrapposizione delle informazioni, ha consentito la produzione di una cartografia di sintesi che individua siti e aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; tali cartografie sono da considerarsi non esaustive per l’indisponibilità in formato vettoriale di alcuni dati. Pertanto in tutti gli ambiti di riferimento risulta necessario porre un particolare livello di attenzione nella redazione dei progetti per l’installazione degli impianti, anche integrando gli elaborati progettuali con appositi studi a scale adeguate riferiti all’insieme delle aree e siti non idonei di seguito considerati.

Risulta altresì necessario porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti che, al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio, dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati.

La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a se stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti in territori attigui.

### **Aree e Siti non idonei**

Sono considerati “non idonei” all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come specificate per tipologia e potenza nell’allegato quadro sinottico, le aree e i siti riconducibili alle seguenti macro aree tematiche:

#### **1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO**

Sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs n.42/2004 e s.m.ii.( Codice dei beni culturali e paesaggio).

##### *1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’ UNESCO*

E’ compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell’elenco dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO denominato IT 670 “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”, istituito dal 1993. E’ previsto un buffer di 8000 mt dal perimetro del sito.

##### *1.2. Beni monumentali*

Sono comprese in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs n.42/2004 e s.m.ii. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, per gli impianti eolici di grande generazione, un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e,

o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura. Per gli impianti fotovoltaici di grande generazione e per i solari termodinamici si prevede un buffer è di 1000 mt.

Si precisa che secondo il PIEAR i siti storico-monumentali ed architettonici sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione per una fascia di rispetto di 1000 mt, di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione per una fascia di rispetto di 300 mt.

### 1.3. Beni archeologici

Si precisa che sono da ritenere aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, così come specificati nell'allegato quadro sinottico, i siti archeologici menzionati nell'appendice A del PIEAR (L. R. 19 gennaio 2010 n. 1), al V punto del paragrafo 1.2.1.1 in relazione all'eolico, al V punto del paragrafo 2.2.3.1 in riferimento al fotovoltaico e al punto V del paragrafo 2.1.2.1 in riferimento al solare termodinamico; nel primo caso è prevista una fascia di rispetto di 1.000 m.; nel caso degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, invece, la distanza prevista è di 300 m.

Il sito come "traccia archeologica di un'attività antropica" costituisce l'unità territoriale minima, riconoscibile nelle distinte categorie, indicate dall'allegato 3 (par. 17) delle *Linee guida*, di cui al D.M. 10/09/2010, come criteri di individuazione delle aree non idonee, secondo i seguenti raggruppamenti:

- "aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004" (artt. 10, 12 e 45);
- "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale";
- "zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004" (nello specifico dei siti archeologici, la lett. m.).

Il quadro di riferimento relativo ai beni archeologici permette di delineare due macrocategorie internamente differenziate:

#### 1. Beni Archeologici tutelati *ope legis*

- Beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 45 del D.Lgs. 42/2004 con divieto di costruzione impianti con buffer calcolato dai limiti del vincolo di m.1000 nel caso degli eolici e m. 300 nel caso dei fotovoltaici. L'elenco di tali beni è pubblicato e aggiornato sul sito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.
- Beni per i quali è in corso un procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 14 e 46, assimilabili ai beni indicati al punto precedente.
- Tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 con possibilità di attraversamento e di affiancamento della palificazione al di fuori della sede tratturale verificata su base catastale storica.
- Zone individuate ai sensi dell'art. 142, lett. m del D.Lgs. 42/2004.

#### 2. Aree di interesse archeologico, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, così come indicato dalla cartografia allegata.

Dal punto di vista metodologico, occorre avanzare alcune precisazioni che attengono alla peculiarità della tutela del patrimonio archeologico

rispetto a quella degli altri beni culturali. Il potenziale archeologico di un'area, infatti, il più delle volte non è immediatamente percepibile e, conseguentemente, delimitabile entro precisi confini territoriali, specie nel caso di siti non indagati integralmente. Il lavoro di individuazione delle aree non idonee è stato quindi inteso inizialmente come attività conoscitiva, attraverso una ricognizione a tappeto sul territorio regionale, delle evidenze archeologiche conosciute e di quanto, anche se non più evidente, noto da conoscenze del passato. Cartografando dati di archivio, notizie di scavo e informazioni desunte dall'esperienza diretta sul territorio del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono emerse concentrazioni di depositi archeologici, convenzionalmente rappresentate attraverso la costruzione di poligoni realizzati congiungendo tra loro i centri di aree che presentano un diffuso interesse archeologico. Per questo motivo e considerata l'oggettiva impossibilità di posizionare e delimitare in modo puntuale aree che per aspetti peculiari legati alla natura del paesaggio antico e alle dinamiche del popolamento, i poligoni non costituiscono una delimitazione topografica con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dal citato allegato 3 del D.M. 10/09/2010, di "offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione dei progetti, [...] non configurandosi come divieto preliminare".

I beni archeologici hanno una specifica normativa di riferimento per quanto attiene agli strumenti di tutela, tuttavia, tra le finalità di un Piano Paesaggistico è anche la tutela del contesto territoriale di giacenza di quanto non ancora oggetto di specifici provvedimenti di tutela. Pertanto, la perimetrazione delle aree non idonee ha inteso salvaguardare territori rispetto ai quali il livello di attenzione non è sostenuto da dispositivi giuridici codificati, nella consapevolezza, peraltro, della natura non vincolante del documento redatto dal Tavolo Tecnico.

Su queste basi metodologiche, sono stati individuati come aree non idonee i seguenti comparti territoriali, identificabili in base alla cartografia allegata, parte integrante del presente lavoro, a cui sono stati dati nomi convenzionali:

1. L'Ager Venusinus: comuni di Melfi, Genzano, Lavello, Venosa, Maschito, Palazzo S.Gervasio. All'interno del comparto indicato molte aree sono state già oggetto di precisi provvedimenti di tutela e, tuttavia, il quadro territoriale noto da bibliografia e in base ai rinvenimenti effettuati segnalano un altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari.
2. Il territorio di Muro Lucano: comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Bella, Baragiano, Picerno, Vietri. Nonostante la natura del paesaggio, i rinvenimenti archeologici ancora di recente effettuati testimoniano nell'area una continuità di insediamento dall'età pre e proto-storica fino al Medioevo, che privilegia i siti d'altura. All'interno di questo

- territorio rinvenimenti anche occasionali documentano dal punto di vista sia dell'ideologia funeraria sia delle forme di occupazione insediativa un altissimo livello sociale, particolarmente per l'età arcaica e lucana.
3. Il territorio di Tito: comuni di Tito, Satriano, S. Angelo le Fratte, Brienza. L'area si sviluppa intorno alla collina di Satriano su cui sono stati effettuati importanti rinvenimenti archeologici che, combinati con le testimonianze recuperate, suggeriscono un modello di strutturazione del territorio articolato per nuclei spazi, cronologicamente differenziati. La parte meridionale dell'area, in particolare per il comune di Brienza, ha restituito inoltre una importante fauna fossile che rappresenta un elemento che non può ritenersi isolato.
  4. Il Potentino: comuni di Potenza, Vaglio, Tolve, Oppido Lucano. Il territorio costituisce già nella percezione della storiografia antica un comparto uniforme; i rinvenimenti archeologici relativi alle necropoli e agli abitati d'età arcaica e poi d'età lucane e il peculiare sistema insediativo delle ville d'età imperiale confermano una occupazione sparsa del territorio, rivelando casi di eccezionale livello, tutelati da provvedimenti, che non possono ritenersi isolati. All'interno dell'area si sviluppa una fitta rete tratturale. Inoltre, considerato che molte aree archeologiche sono già oggetto di progetti di valorizzazione, la progettazione di impianti di energia da fonte alternativa potrebbe creare interferenze visuali che contrastano con i principi di tutela e valorizzazione del sito e del relativo contesto di giacenza.
  5. Il territorio di Anzi: comuni di Anzi, Calvello. La piccola area conserva testimonianze insediative importanti relative soprattutto all'età lucana, quando il centro sembra assumere una discreta importanza.
  6. Il territorio di Irsina: Comuni di Irsina, Grottole. L'area costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia. Da questo punto di vista il territorio si presenta particolarmente favorevole al popolamento, documentato, del resto, dai rinvenimenti archeologici;
  7. Il Materano: comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico. Le caratteristiche fisiche e geomorfologiche di questo territorio ne hanno determinato l'intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino ad età medievale. Sulla base delle evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico. La parte meridionale dell'area rappresenta la testimonianza delle ultime propaggini lucane a corona della chora coloniale;
  8. L'Ager Grumentino: comuni di Marsico Nuovo, Marsicovetere, Viggiano, Tramutola, Grumento Nova, Sarconi, Montemurro. L'area, pur restituendo testimonianze significative relative ad un ampio arco cronologico, conosce il maggiore sviluppo in relazione alla fondazione di Grumentum, attorno alla quale si sviluppa un sistema di villae e fattorie che costituiscono una forma tangibile dell'occupazione del territorio.
  9. La chora metapontina interna: comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Ferrandina, San Mauro Forte. Il territorio costituisce un

- cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo.
10. Il territorio di Metaponto: comuni di Bernalda, Pisticci. Il poligono individua un territorio in cui la frequenza dei rinvenimenti archeologici completa il quadro territoriale relativo alla città di Metaponto e già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di valorizzazione strutturato su un ampio parco archeologico e su alcune aree periferiche e completato dalla presenza di un Museo contrasta con una pianificazione orientata all'installazione di impianti produttivi impattanti sul paesaggio.
  11. L'area enotria: comuni di Guardia Perticara, Misanello, Armento, Aliano, Gallicchio, Sant'Arcangelo, Roccanuova, Castronuovo, Chiaromonte. L'area, percepita già nell'antichità come un comparto omogeneo per forme ideologiche e cultura materiale restituisce una molteplicità di testimonianze relative a necropoli e abitati che rendono estremamente difficile, anche considerata la geomorfologia, la costruzione di nuovi impianti energetici.
  12. La chora di Policoro: comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni, Nova Siri. Il poligono individua un territorio, in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali e ricco di testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di valorizzazione strutturato contrasta con una pianificazione orientata all'installazione di impianti produttivi impattanti sul paesaggio.
  13. L'alto Lagonegrese: comuni di Rivello, Nemoli, Lauria. Il piccolo poligono delimita un territorio in cui la presenza di rinvenimenti archeologici d'età preistorica e storica, unitamente alle valutazioni sulla natura del paesaggio, suggeriscono un'alta possibilità di intercettare depositi archeologici.
  14. Il Basso Lagonegrese: comuni di Latronico, Lauria, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Rotonda e Viggianello. Il poligono delimita un'area in cui i fenomeni legati alla tellurica pleistocenica hanno favorito eccezionali rinvenimenti di fauna, che non possono ritenersi isolati. Inoltre, numerose testimonianze d'età protostorica e storica rinvenute indicano un'altissima possibilità di intercettare depositi archeologici.
  15. Maratea: comuni di Maratea. Il poligono circoscrive una piccola area prevalentemente costiera e legata alla piccola navigazione fluviale, in cui le potenzialità archeologiche sono altissime, costituendo l'area un possibile sbocco delle città coloniali del Golfo di Tarantosul Tirreno.
  16. Cersosimo: Comuni di Cersosimo. Il piccolo poligono intende salvaguardare un'area di particolare interesse paesaggistico intorno al centro di Cersosimo, fortificato nel corso del IV sec. a.C. e dotato di

notevoli testimonianze edilizie fino a età moderna, in cui l'edificazione di impianti produttivi di energia contrastano con i principi di tutela e valorizzazione.

#### 1.4. Beni paesaggistici

Sono comprese in questa tipologia:

- le aree già vincolate ai sensi dell' artt. 136 e 157 del D. Lgs n.42/2004 (ex L.1497/39), con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione.

<i>Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere</i>	
DENOMINAZIONE	TERRITORIO INTERESSATO
Matera	Intero territorio comunale di Matera
Ampliamento vincolo territorio comunale di Irsina (MT)	Intero territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ)
Ampliamento vincolo Castel Lagopesole	Parte territorio comunale di Avigliano e Filiano (cfr. Planimetria allegata)

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 5000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell' artt. 136 e 157 del D. Lgs n.42/2004 (ex L.1497/39);  
Si precisa che secondo il PIEAR le fasce costiere per una profondità di 1000 mt sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
- i territori contermini ai laghi ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1000 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi  
Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna;  
Si precisa che secondo il PIEAR le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
- le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica  
Si precisa che secondo il PIEAR le aree sopra i 1.200 mt di altitudine dal livello del mare sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Sono comprese in questa tipologia le aree gravate dal diritto che spetta a coloro che appartengono ad una determinata collettività – Comune o Frazione - di godere, traendone alcune utilità primarie, di beni immobili presenti nel territorio di riferimento della collettività stessa. Si tratta di terre, di fatto silvo-pastorali o agricole a queste funzionali, conservate alla popolazione proprietaria per il loro preminente interesse ambientale – L.R. 57/2000 e s.m.i.
- i percorsi tratturali. Si intendono come percorsi tratturali le tracce dell'antica viabilità legata alla transumanza, in parte già tutelate con D.M. del 22 dicembre 1983.
- le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2.  
Le aree soggette a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.  
Le aree soggette a vincolo di conservazione A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.  
Dette aree a vincolo di conservazione integrale o parziale sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei rispettivi Piani Paesistici di Area Vasta vigenti e disciplinate nel testo "Norme di Attuazione" a corredo dei suddetti Piani.  
Si precisa che secondo il PIEAR le Aree A1 e A2 sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione;
- le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato. Si tratta delle zone di rispetto riferite ad elementi puntuali o lineari, a carattere naturalistico e/o storico-monumentale, costituenti punti di vista dominanti e pertanto importanti, sia come elementi strutturanti il quadro paesaggistico, sia per una fruizione attiva del paesaggio.  
Si precisa che secondo il PIEAR le Aree di crinale individuate nei Piani Paesistici sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.
- le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a Verifica di Ammissibilità. Si tratta di zone la cui trasformazione deve essere sottoposta a verifica di ammissibilità, consistente nella verifica , attraverso lo "studio di compatibilità" per vari tematismi -

naturalistico, percettivo, storico..... – dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'area.

Si precisa che secondo il PIEAR le Aree soggette a Verifica di Ammissibilità sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

- i centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (LUR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/ PdF. Si prevede un buffer di 3000 mt a partire dai suddetti perimetri

Si precisa che secondo il PIEAR i centri urbani, intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n.23/99, sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

- i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. E' previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.

## **2. AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE**

Il territorio della Regione Basilicata ha un altissimo valore ambientale in quanto presenta un ricco patrimonio naturalistico in buono stato di conservazione individuato e riconosciuto a livello internazionale. In coerenza con la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la consapevolezza di avere in custodia temporanea questi valori, la Regione Basilicata ha individuato 53 siti afferenti alla Rete Natura 2000, che insieme ai 4 Parchi, alle 8 riserve statali e alle 8 riserve regionali rappresentano i "nodi" dello schema di Rete Ecologica di Basilicata: il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale. Il collegamento territoriale tra le diverse aree protette, realizza il concetto di "conservazione" basato: sulla connessione tra territori ad elevato valore ambientale e sul superamento della frammentazione, mediante l'attuazione di politiche di tutela e pianificazione condivise e univoche. La rete ecologica diventa una infrastruttura naturale e ambientale che ha il fine di relazionare e di connettere gli ambiti territoriali e le comunità locali dotate di maggiore naturalità.

### *2.1. Aree Protette*

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della L. 394/91 inserite nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell'Ambiente, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro.

La suddivisione per classificazione è la seguente:

- 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.
- 2 Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane e Chiese rupestri del Materano (alle quali si aggiunge l'istituendo Parco del Vulture);
- 8 Riserve Naturali Statali: Agromonte-Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Crocchia.
- 8 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di Montalbano.

Si precisa che secondo il PIEAR le Riserve Naturali regionali e statali sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

Inoltre, secondo il PIEAR, i Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentito dai rispettivi regolamenti sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione; per gli impianti solari termodinamici, invece, si tratta dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi.

## 2.2. *Zone Umide*

Rientrano in questa tipologia le zone umide, elencate nell'inventario nazionale dell'ISPRA (<http://sgi2.isprambiente.it/zoneumide/>) di cui fanno parte anche le zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 2 zone umide:

- Lago di San Giuliano
  - Lago Pantano di Pignola;
- coincidenti con le omonime aree SIC/ZPS.

Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

## 2.3. *Oasi WWF*

*Si tratta di tre zone:*

- Lago di San Giuliano
- Lago Pantano di Pignola
- Bosco Pantano di Policoro.

Si precisa che secondo il PIEAR le Oasi WWF sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

## 2.4. *Rete Natura 2000*

Sono comprese in questa tipologia le aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 53, delle quali:

- 50 SIC (elenco D.M. del 31.01.2013) delle quali 20 individuate dal D.M. 16 settembre 2013 come ZSC, in seguito alla adozione di Misure di Tutela e Conservazione avvenuta con D.G.R. n. 951/12 e n. 30/13;
- 17 ZPS (elenco D.M. 9 giugno 2009), sulle quali vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008.

Si precisa che secondo il PIEAR le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS<sup>1</sup> sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

#### 2.5. *IBA – Important Bird Area*

Sono comprese in questa tipologia le IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli), messe a punto da BirdLife International, comprendono habitat per la conservazione dell'avifauna. In Basilicata sono 5:

- Fiumara di Atella
- Dolomiti di Pietrapertosa
- Bosco della Manfredara
- Calanchi della Basilicata
- Val d'Agri

#### 2.6. *Rete Ecologica*

Sono comprese in questa tipologia le aree determinanti per la conservazione della biodiversità inserite nello schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con D.G.R. 1293/2008 che individua corridoi fluviali, montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri.

#### 2.7. *Alberi monumentali*

Sono comprese in questa tipologia gli alberi monumentali, tutelati a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L. 10/2013 (art. 7), nonché dal D.P.G.R. 48/2005 e s.m. e i.e., comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso. In Basilicata ricadono:

- 79 inseriti nel D.P.G.R. 48/2005;
- 26 individuati con il progetto Madre Foresta.

#### 2.8. *Boschi*

Sono comprese in questa tipologia le aree boscate ai sensi del D.Lgs. 227/2001.

Si precisa che secondo il PIEAR le aree boscate sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione e che le superfici boscate governate a fustaie sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

Inoltre che secondo il PIEAR le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti

---

<sup>1</sup> Le ZPS di fatto coincidono con le aree IBA

eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione;

### 3. AREE AGRICOLE

Le aree agricole costituiscono oltre il 90% del territorio regionale; danno carattere distintivo al paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale della regione. Il paesaggio agrario rappresenta, infatti, "...quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale...". E' il risultato dell'integrazione nello spazio e nel tempo di fattori economici, sociali ed ambientali, e pertanto svolge il ruolo di una risorsa complessa da preservare, a fronte delle radicali trasformazioni che negli ultimi sessanta anni hanno interessato l'agricoltura ed il sistema agro-alimentare.

In particolare le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale collaborano fortemente nella definizione dei segni distintivi del paesaggio agrario.

In questa ottica sono state individuate le aree interessate da produzioni D.O.C. ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; non sono state comprese le aree interessate da altre produzioni (D.O.P., I.G.P., S.T.G. ecc.), in quanto non è stato possibile identificare il prodotto con un territorio specifico di produzione, ma risulta necessario porre un alto livello di attenzione nella redazione dei progetti alla verifica, in tali aree, della sussistenza di quelle produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio, che ne determinano il succitato carattere distintivo nel contesto paesaggistico-culturale.

#### 3.1. *Vigneti DOC*

Sono comprese in questa tipologia i vigneti, cartografati con precisione, che rispondono a due elementi certi: l'esistenza di uno specifico Disciplinare di produzione e l'iscrizione ad un apposito Albo (ultimi dati disponibili dalla Camera di Commercio di Potenza per i vigneti DOC Aglianico del Vulture, Terre dell'Alta val d'Agri, Grottino di Roccanova, in attesa dell'approntamento dello Schedario viticolo regionale).

#### 3.2. *Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo*

Sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e definiti dalla I categoria della *Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali* (carta derivata dalla *Carta pedologica regionale riportata nel lavoro I Suoli della Basilicata - 2006*): questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree.

Si precisa che secondo il PIEAR i terreni destinati a colture intensive e quelle investite da colture di pregio sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

#### **4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO**

##### *4.1. Aree a rischio idrogeologico medio - alto ed aree soggette a rischio idraulico*

Sono comprese in questa tipologia le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal Geoportale Nazionale del MATTM.

Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 55.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO,  
DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE ED IN MATERIA DI SCADENZE NORMATIVE**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

**Disposizioni in materia di assistenza tecnica  
per la chiusura dei Programmi 2007/2013  
cofinanziati dai fondi europei**

1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del presente comma per i servizi di assistenza tecnica per le attività di chiusura dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 e del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi e sugli strumenti 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE, FEASR e FSC, sono prorogati sino al 31 dicembre 2016:

a) i contratti di collaborazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PO FSE Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2015/D.00106 del 03/03/2015, n. 71AU.2013/D.00152 del 21/02/2013, n. 15A2.2015/D.00222 del 05/03/2015, alla D.G.R. n. 1429 del 10.11.2015, nonché alla determinazione dirigenziale n. 12AN.2015/D.01248 del 30.10.2015, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 46 del Regolamento CE n. 1083/2006 e

dall'articolo 9 del D.P.R. n. 196/2008 finalizzate alla chiusura dei programmi operativi 2007-2013 in linea con gli "Orientamenti di chiusura" approvati dalla Commissione europea con Decisione C(2015)2771 del 30 aprile 2015;

b) i contratti di collaborazione a valere sul PSR Basilicata 2007-2013 di cui alle determinazioni dirigenziali n. 14AI.2015/D.00149 del 06/03/2015, n. 14AI.2015/D.00923 del 24.09.2015 e n. 77AT.2012/D.00594 del 09.10.2012, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 66, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1698/2005 finalizzate alla chiusura del PSR Basilicata 2007-2013, incluse le attività connesse al completamento di operazioni originariamente selezionate sul PRS 2007-2013 e successivamente ammesse a finanziamento sul PSR 2014-2020, nonché le attività correlate al completamento delle operazioni di chiusura, comprensive del pagamento del saldo da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1290/2005 da effettuarsi entro il 31.12.2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo è assicurata, a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016: per Euro 3.640.000,00, dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per Euro 219.000,00 dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 01.
3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di € 800.000,00, è assicurata dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016.
4. La eventuale esternalizzazione dei servizi oggetto del presente articolo, o a seguito di assunzioni per effetto di procedure ad evidenza pubblica per figure professionali equivalenti a quelle oggetto del presente articolo, comporterà la contestuale risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

#### Art. 2

**Disposizioni in materia  
di sviluppo industriale,  
valorizzazione artistico-culturale,  
valorizzazione ambientale e del territorio  
e Rete ecologica**

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di sviluppo industriale, di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio e della Rete ecologica regionale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle

determinazioni dirigenziali n. 15A2.2015/D.00251 del 10/03/2015, n. 12A2.2015/D.00217 del 17/03/2015, n. 19A2.2015/D.00011 del 9/01/2015, n. 19A2.2015/D.001093 del 27/07/2015, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016: per euro 170.000,00 dalle risorse stanziare sulla Missione 14 Programma 01, per euro 40.000,00 dalle risorse stanziare sulla Missione 01 Programma 03, per euro 340.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08 e per euro 640.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02.

#### Art. 3

**Disposizioni in materia di Osservatorio  
dei Prezzi nel settore della sanità,  
di Rete regionale degli Acquisti  
del Servizio sanitario regionale,  
valutazione dei progetti di  
adeguamento infrastrutturale  
delle Aziende sanitarie regionali e delle  
Strutture sanitarie e formazione continua**

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all'attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2015/D.00311 del 17.06.2015, n. 13A2.2014/D.00002 del 17/07/2014,

n. 13A2.2015/D.00492 del 24.09.2015 e n. 13A2.2014/D.00045 del 29/07/2014, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui di cui al comma 1, quantificata in euro 235.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016, dalle risorse stanziare sulla Missione 13 Programma 01.

#### Art. 4

##### **Disposizioni in materia di farmacovigilanza**

1. Al fine di assicurare il completamento del Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, i contratti di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 7202.2014/D.00038 del 28.01.2014, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.
2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 58.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016, dalle risorse stanziare sulla Missione 13 Programma 07.

#### Art. 5

##### **Disposizioni per il mantenimento in servizio dei lavoratori delle sopresse Comunità montane e delle Aziende sanitarie**

1. Nelle more della predisposizione della modifica della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17

e al fine di assicurare la continuità lavorativa e l'equità di trattamento tra lavoratori, i contratti di lavoro subordinato dei lavoratori delle sopresse Comunità montane sono prorogati, fatto salvo un maggior termine in base a normativa statale, fino al 31 dicembre 2016.

2. I contratti di lavoro subordinato attivati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, in essere alla data del 30 dicembre 2015, presso le Aziende sanitarie sono prorogati fino al 30 dicembre 2016.
3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui ai commi precedenti del presente articolo sarà assicurata dall'apposito capitolo di bilancio in sede di approvazione della legge di stabilità.

#### Art. 6

##### **Attività di orientamento, formazione e lavoro**

1. Nelle more del completamento delle procedure di avvio dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, ed al fine di garantire la continuità amministrativa, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, costituite ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, completano le attività già assegnate dalla Regione ed eseguono le ulteriori azioni che la Regione assegna loro, nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.
2. Le Province dispongono la soppressione e la messa in liquidazione delle Agenzie provin-

ciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, a seguito dell'effettivo avvio delle attività della istituenda Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 e del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie provinciali.

Art. 7

**Disposizioni in materia  
di controlli degli impianti termici**

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 le parole "*31 dicembre 2015*" sono sostituite dalle parole "*30 giugno 2016*".
2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

**Modifica all'art. 5 della legge regionale  
12 novembre 2004, n. 18 e successive  
modificazioni. Procedure per il rilascio  
del titolo in sanatoria**

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni, le parole: "*entro il 31 dicembre 2015*" sono sostituite con le parole: "*entro il 31 dicembre 2016*."

Art. 9

**Entrata in vigore**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2015.

PITTELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 306.

**Art. 6 Legge Regionale 7.1.1998, n. 2 e s.m.i. - Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - Sostituzione e nomina componente in rappresentanza del Comune di Matera.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 07.01.1998, n. 2 e s.m.i. avente ad oggetto "Istituzione dell'Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano";

VISTO, in particolare, l'art. 6 comma 1 della predetta Legge Regionale n. 2/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 16.03.2012, n. 2, secondo cui il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco, secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1090 del 23 marzo 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 10 aprile 1999, di approvazione dello Statuto dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e la successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 308 del 17.07.2012, di modifica degli articoli 12 e 14 dello Statuto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 52 del 07.03.2011 avente ad oggetto "Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - Nomina Presidente", con cui il sig. Francesco Antonio Pellecchia è stato nominato Presidente dell'Ente Parco;

VISTO l'art. 9 della citata Legge Regionale n. 2/1998, come sostituito dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 08.08.2012, n. 16,

secondo cui la durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto che determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della comunità del Parco;

VISTO in particolare l'art. 15 dello Statuto dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, rubricato "Durata in carica del Consiglio direttivo" secondo cui il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 in tema di riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti ed organismi regionali;

VISTO il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190", ed in particolare l'art. 22 comma 1, secondo cui le disposizioni del predetto Decreto Legislativo recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

VISTO il precedente Decreto n. 208 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto "Art. 6 Legge Regionale 07.01.1998 n. 2 e s.m.i. - Nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano";

VISTA la nota in data 23.12.2015 prot. n. 266740/19AE, trasmessa a mezzo PEC, acquisita in data 23.12.2015, prot. 0266919, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e tutela della Natura, del Dipartimento Ambiente e Territorio della

Regione Basilicata, ha provveduto a trasmettere all'Ufficio Gabinetto del Presidente, per gli adempimenti di competenza, la nota del Parco della Murgia Materana - Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano in data 14.12.2015 prot. n. 1947, acquisita in data 17.12.2015, prot. n. 263190/11A1, avente ad oggetto "Trasmissione documenti per l'emissione del decreto di nomina";

**PRESO ATTO** che con la surrichiamata nota in data 17/12/2015 prot. n. 263190/11A1, a firma del Presidente del Parco della Murgia Materana, è stata trasmessa anche la Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 dell'11.12.2015, avente ad oggetto "Designazione del componente del Comune di Matera in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/98 e dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente Parco della Murgia Materana e sostituzione del componente della Provincia di Matera" con la quale, in seguito alla revoca da parte del Comune di Matera della nomina del dott. Nicola Andrisani, è stato designato per la nomina a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco in rappresentanza del Comune di Matera, il sig. Angelo Lapolla, nato a Matera il 30.05.1968, ed è stata, invece, rinviata la designazione del componente in rappresentanza della Provincia di Matera;

**PRESO ATTO**, altresì, che con la medesima nota in data 17.12.2015 prot. n. 263190/11A1 è stata trasmessa anche la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità del nominato, sig. Angelo Lapolla, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

**DATO ATTO** che l'Ente Parco in argomento, con comunicazione elettronica in data 28.12.2015, ha provveduto a sostituire la Deliberazione della Comunità del Parco allegata, per errore, alla predetta nota acquisita in data 17.12.2015;

**VISTO** l'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012 n. 190";

**RITENUTO** di dover procedere alla nomina di che trattasi;

**TUTTO** ciò premesso;

#### DECRETA

- 1) di prendere atto della Deliberazione della Comunità del Parco n. 4 dell'11.12.2015, avente ad oggetto "Designazione del componente del Comune di Matera in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/98 e dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente Parco della Murgia Materana e sostituzione del componente della Provincia di Matera" con la quale, in seguito alla revoca da parte del Comune di Matera della nomina del dott. Nicola Andrisani, è stato designato per la nomina a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco in rappresentanza del Comune di Matera, il sig. Angelo Lapolla, nato a Matera il 30.05.1968;
- 2) di nominare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge Regionale 07.01.1998 n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 16.03.2012, n. 2, quale componente del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, il sig. Angelo Lapolla, nato a Matera il 30.05.1968, in rappresentanza del Comune di Matera;
- 3) di dare atto che, per effetto della presente nomina, il Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, risulta così composto:
  - sig. Angelo Lapolla, nato a Matera il 30.05.1968, in rappresentanza del Comune di Matera;

- dott. Vincenzo Scialpi, nato a Montescaglioso (MT) il 13.04.1951, in rappresentanza del Comune di Montescaglioso;
  - ing. Fabio Mazzilli, nato a Matera il 01.01.1975, in rappresentanza della Comunità del Parco;
  - sig. Giuseppe Montemurro, nato a Matera il 27.11.1962, in rappresentanza della Provincia di Matera;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 7.01.1998 n. 2, come sostituito dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 08.08.2012 n. 16, il Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, dura in carica 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente Parco;
- 5) di dare atto altresì che in attuazione dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 30.04.2014 n. 8 l'indennità prevista per i componenti del Consiglio Direttivo dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale 7 gennaio 1998 n. 2, come sostituito dall'art. 40, comma 3 della legge Regionale 08.08.2012 n. 16 è ridotta del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010;
- 6) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63 della legge 06 novembre 2012, n. 190";
- 7) di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente provvedimento al destinatario, nonché all'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano per gli adempimenti di competenza anche in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della discipli-

na riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare gli artt. 13 e 14;

- 8) di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge Regionale 30.04.2014 n. 7, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 29 dicembre 2015.

PITTELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 307.

**Successione dell'Unione Lucana del Lagonegrese alla Comunità Montana Lagonegrese ed estinzione dell'Ente soppresso. Attuazione art. 23, comma 8 della L.R. 33/2010 - Art. 46, comma 3 e art. 47 comma 2 della L.R. 26/2014.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(omissis)

D E C R E T A

- Individuare e nominare l'Unione Lucana del Lagonegrese, corrente in Lauria, Via Trav. Largo Plebiscito, 12 - C.F. 91014970767, Ente successore "in universum jus" della soppressa Comunità Lagonegrese;
- Per l'effetto, autorizzare il trasferimento dall'Ente dante causa a quello avente causa, ai sensi dell'art. 23 comma 8 della L.R. n. 33/2010, di tutti i rapporti attivi e passivi, patrimoniali, economici e finanziari, nonché delle funzioni ancora esercitate alla data del presente decreto dalla Comunità Montana come soggetto attuatore dei finanziamenti assentiti dalla Regione Basilicata.

- Dare atto che il trasferimento è disposto a titolo gratuito nello stato di diritto e nella consistenza di fatto attuali, con l'obbligo del rispetto del loro vincolo di destinazione e comprende, tra l'altro, i beni e le attività indicate nella relazione del Commissario liquidatore che, unitamente al proprio Decreto, alla dichiarazione di volontà del Presidente pro-tempore dell'Unione e al verbale di consegna provvisoria al Comune di Castelsaraceno della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Dichiarare che l'efficacia della successione, con il subentro dell'Unione nelle attività della Comunità Montana, decorrerà dal 1° gennaio 2016.
- Il presente decreto, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 23, comma 8 della L.R. n. 33/2010, costituisce titolo utile per le volturazioni, le trascrizioni catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
- La gestione liquidatoria della Comunità Montana Lagonegrese è autorizzata a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti, funzionali all'esecuzione del presente decreto (consegna dei beni, registrazioni, trascrizioni, volture catastali, ecc.).
- Escludere dal trasferimento all'Unione la strada Castelsaraceno-Ponte Racanello che resta, in via provvisoria e fino a definitivo trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Potenza, nella gestione del Comune di Castelsaraceno.
- Procedere, con successiva deliberazione di Giunta regionale alla riarticolazione dei distacchi inerenti il personale della soppressa Comunità Montana Lagonegrese.
- Dichiarare l'estinzione della Comunità Montana "Lagonegrese" a far data dal 1° gennaio 2016 previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna tra il Commissario liquidatore ed il rappresentante legale dell'Ente successore.
- Di pubblicare il presente decreto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 29 dicembre 2015.

PITTELLA